**Riaddebito spese in nome e per conto**

Nell’esercizio di attività professionali e d’impresa non è insolito avere delle spese anticipate, che nella realtà dovrebbero essere un onere a carico del cliente ma che per comodità o per particolari esigenze legate all’incarico vengono sostenute dal mandatario.

Il successivo riaddebito delle spese sostenute può avvenire secondo tre diverse modalità: **anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente**, **rimborsi forfettari** e **i rimborsi documentati**. Di seguito tratteremo le anticipazioni dell’ex art. 15 dpr IVA.

L’acquisto di marche da bollo, diritti di segreteria, imposte e altre spese generiche sono costi essenziali per lo svolgimento del **mandato** che vengono anticipate dal mandatario per poi successivamente riaddebitarle al cliente. La domanda sorge spontanea: **il riaddebito è soggetto ad IVA?** La risposta non è poi così scontata. Inoltre è bene tenere presente che la scelta per l’imponibilità IVA o meno comporta anche dei riflessi ai fini IRPEF/IRES.

Non esiste un elenco esaustivo delle spese che rientrano nella **non imponibilità** ai fini IVA e delle imposte dirette e ben sappiamo che nella pratica lavorativa ci possiamo trovare di fronte ad una infinità di situazioni difficilmente inquadrabili.

Come fare quindi ad identificare il corretto**trattamento ai fini IVA** e delle imposte dirette? Cerchiamo di ragionare seguendo 3 semplici step:

1. Il punto di partenza è l’art. 15 c. 1 n.3 del dpr IVA (633/72) che dà una definizione di spese escluse dalla base imponibile IVA: “somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
2. Il passo successivo è dare un significato più ampio e meno tecnico dell’articolo sopra citato. Ed è qui che entra in gioco la Risoluzione Ministeriale 15/12/90 n. 430084: “**possono essere escluse dalla base imponibile IVA soltanto le somma pagate a titolo di rimborso di anticipazioni fatte dal mandatario con rappresentanza della controparte, non anche i rimborsi di costi sostenuti per l’effettuazione di prestazione di servizi**”
3. Terzo ed ultimo step è verificare la presenza di un **nesso causale,**cioè la presenza di un **accordo esplicito tra le parti con cui il cliente autorizza il professionista ad effettuare operazioni e spese in suo nome e per proprio conto**.

Dunque, ricapitolando, le spese anticipate **non imponibili IVA, e di conseguenza anche IRPEF ed IRES,**quando l’anticipazione è una mera movimentazione finanziaria effettuata in qualità di rappresentante, sostituto, della controparte in virtù di un accordo esplicito.

Saranno, invece, **imponibili IVA,IRPEF ed IRES tutti quei costi sostenuti per eseguire l’incarico conferito dal cliente**, che non rientrano assolutamente nel concetto di anticipazione fatta in nome e per conto della controparte, poiché il mandatario **non agisce in qualità di rappresentante del cliente** ma come professionista/imprenditore che sostiene determinate spese per acquisire informazioni, consulenze o servizi da terzi necessari per eseguire il mandato conferitogli.

Così esposto il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, è doveroso chiedersi se ci sia spazio per una **interpretazione sostanzialista delle condizioni** richieste dalla norma per qualificare come “anticipazioni in nome e per conto” le spese riaddebitate al cliente, escludendone così la riconducibilità alla definizione omnicomprensiva di base imponibile dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Tale indagine assume rilevanza se si considera che, secondo l’orientamento più rigoroso degli Uffici, le spese si considerano sostenute in nome e per conto del cliente se risultano da un’**idonea documentazione giustificativa a quest’ultimo intestata**; in pratica, le somme anticipate devono trovare riscontro nella fattura emessa dal terzo ed intestata direttamente al cliente, in qualità di mandante ([**risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 5 agosto 2009, n. 203**](http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBDDD26984E0F62CA175C6C7CE464018C5591F7F8DBAE9126037B5CD937E050EC3B84BF37EA7B9A8AC48395E4335EEB4BDF3A0F46BD7528AD91EBA6DEA748378A8D91989A6636A79C19597AD7C8A2004EEC6FB8AFF1052F6F93FA4E4FD8DCCEE76C722524257A33F0905C1FD8F051119607090693DC176A00C6)).

Premesso che la previsione sull’esclusione dalla base imponibile opera alla duplice condizione, prevista anche dal corrispondente precetto comunitario ([**articolo 79, par. 1, lett. c, della Direttiva n. 2006/112/CE**](http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=1837879A4E8AF28EC098E2F4928AB41B3AFAAF43C4733EA7E69A8796E03E6E45A88DD3C1671FFD5BA4DB4CD52C7BA32F0CFE8798C047CA51C424BF1E5F1A1B9DA5284BC87B15FA95B55B25FE1083948F2FD2118B3FC5981B978565E0504091ED808E8B92677247CE35FC4B2C0889BC3F4D577B3EAADDE967AE777CE96E8F45BA2F9B5EE696173AE9CE3475FE436A6476)), che tali spese siano sostenute **in nome e per conto della controparte** e che **risultino da idonea documentazione**, è possibile osservare che, per quanto riguarda il **requisito della “spendita del nome”**, secondo un orientamento della prassi amministrativa, può ravvisarsi un pagamento effettuato in nome e per conto di terzi a condizione che dal contratto emerga “il presupposto essenziale perché si renda applicabile l’esclusione dall’applicazione dell’IVA prevista dalla disposizione contenuta nel citato articolo 15, primo comma, n. 3, costituito dalla***diretta insorgenza nella sfera patrimoniale del committente dell’onere di cui trattasi***” ([**R.M. 17 aprile 1996, n. 59/E**](http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228C0B1AAE06C75B1CA58FA6F06FB8FB327AA9206FF24C275F9BAD93D8AFCCCC2D59F8488281DFC4B45A1F15EC9DDE79525F6785AD7D356E9A16FE83A7C4A16D7BF1947A2E02B443581EB1B5D4A1C7F0B65F975380928B404B4ED4E018D2910ECBB7B63066698A3379D69B2AC44D6080B65AEBC200DFDAF4E74)).